



COMUNE DI ROÉ VOLCIANO

Provincia di Brescia

N° 7 del 24/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI - PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, nella sala consiliare del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto si è riunito sotto la presidenza del signor SINDACO, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>APOLLONIO MARIO</i>	X		<i>MICHELI AURELIO</i>	X	
<i>BERGAMINI ROBERTO</i>	X		<i>BONELLI STEFANO</i>	X	
<i>ZANE MARCO</i>		X	<i>VEZZOLA MARIA</i>	X	
			<i>KATIA</i>		
<i>MICHELI CRISTINA</i>	X		<i>LONATI CRISTIANO</i>	X	
<i>TUANA STEFANIA</i>	X		<i>PEDERCINI ANDREA</i>	X	
<i>GOFFI DIEGO</i>	X		<i>BONZANINI NICOLA</i>	X	
<i>MORA STEFANO</i>	X				

Presenti : 12 Assenti : 1

Partecipa *SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Luigi Lanfredi*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco procede alla presentazione del piano.

Il Cons. Vezzola fa rilevare una nuova configurazione dei dati di difficile comprensione e chiede spiegazioni.

Interviene il responsabile dei servizi finanziari dott.ssa Alberti puntualizzando i valori indicati e la loro lettura.

Il Cons. Vezzola chiude il proprio intervento lamentando un aumento delle tariffe a fronte della diminuzione dei servizi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, art. 1 commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705, che disciplinano la Tassa rifiuti, destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è stato applicato dall'ente già per determinare le tariffe TARI dell'anno 2020 di cui alla deliberazione consiliare n. 23 del 29.06.2020;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza, che ne ha stabilito la decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio comunale in data odierna è stato modificato il Regolamento della tassa sui rifiuti – TA.RI, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 24 gennaio 2018, modificato con deliberazione n. 8 del 13 febbraio 2019 e n. 22 del 29.6.2020, per adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti urbani e speciali, e che tali novità sono state tenute in considerazione nella predisposizione PEF e delle tariffe 2021;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche con imputazione pari al 61% del costo a carico delle utenze domestiche e 39% a carico delle utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, facendo riferimento al PEF, le componenti ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente, sono dettagliate al paragrafo 3.5 della relazione accompagnatoria;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RILEVATO che la Regione Lombardia non ha individuato il soggetto territorialmente competente in materia di rifiuti e pertanto il Comune riveste tale ruolo;

CONSIDERATO che al fine di predisporre la validazione del PEF il Comune si è rivolto, per il tramite dell'aggregazione rifiuti, ad un soggetto terzo qualificato al rilascio della certificazione, che verrà acquisita prima dell'invio della documentazione ad ARERA;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

CONSIDERATO l'art. 106 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, convertito con la L. n. 77 del 17.7.2020, ha prorogato al 31.01.2021, e successivamente il decreto ministeriale del 13.1.2021 ha ulteriormente prorogato al 31.3.2021 il termine ordinario per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 e ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la documentazione predisposta dal gestore del servizio SAEV SRL, a cui è demandata la gestione tramite l'aggregazione per il servizio rifiuti, redatta applicando i criteri fissati con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019, che costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato B), ed è composta da:

- PEF 2021 Piano economico finanziario;
- Relazione di accompagnamento
- Relazione tecnica

- Bilancio SAE 2018 e 2019
- Schede cespiti SAE 2019
- Scheda di calcolo fabbisogni standard
- Relazione di superamento del limite;

VISTA la Dichiarazione di Veridicità sottoscritta dal SAEV Srl (all. D)

RITENUTO opportuno approvare il Piano finanziario con le riduzioni previste dal comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come proposto dal gestore del servizio;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, approvando, contestualmente, il PEF per l'anno 2021, quale allegato "A" e parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "C" al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo, dando atto che le stesse sono state determinate in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99, e sono determinate come illustrato nelle tabelle di analisi economica riportate nel medesimo allegato C;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 comma 653 come modificato dall' art. 1, comma 27, legge n. 208 del 2015, i costi previsti per il Piano Economico Finanziario ammontano a € 565.169,00 risultano essere inferiori ai costi dei fabbisogni standard pari a € 625.558,97;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione, che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto – allegato C;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento la TARI è versata in due rate uguali con scadenza 30 aprile e 30 settembre, e ritenuto opportuno per il solo anno 2021, in deroga a quanto previsto nel Regolamento, posticipare la scadenza della prima al 31/07/2021 confermando al 30/09/2021 la scadenza per il pagamento della seconda rata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI n. 8 (otto) favorevoli, n. 4 (quattro) contrari (Vezzola, Lonati, Bonzanini, Pedercini), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare il piano finanziario della componente TA.RI. (tributo servizio gestione rifiuti) anno 2021 di cui all'allegato A, per un costo complessivo pari ad euro 565.169,00;
- 3) di approvare la documentazione pervenuta dal gestore di cui all'allegato B;
- 4) di approvare le tariffe componente TA.RI. anno 2021 (tributo servizio gestione rifiuti) come risultanti dai prospetti di cui all'allegato C;
- 5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021 così come previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"
- 6) di stabilire per l'anno 2021 in deroga a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento TA.RI. rispettivamente al 31/7/2021 e al 30/09/2021 le scadenze delle due rate;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 , comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione attesa l'urgenza che il provvedimento riveste al fine di adottare tutti gli atti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano da n. 12 (dodici) consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Sindaco
Mario Apollonio

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Lanfredi